

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 9 al 13 dicembre 2024

Provvedimenti e Atti Normativi

Qualificazione e subappalto: focus

L'ANCE ha analizzato gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia di qualificazione SOA e subappalto necessario, con particolare riferimento al dibattito sulla vigenza dell'art. 12 D.L. 47/2014 per le categorie a qualificazione obbligatoria, ai criteri di individuazione delle categorie scorporabili e all'evoluzione della disciplina sulle dichiarazioni di subappalto necessario alla luce del principio del risultato.

Per maggiori informazioni, visitare il Portale Ance [qui](#)

*** **

Codice degli appalti, le riflessioni operative dell'Ance e le prospettive del decreto correttivo

Le "correzioni" al Codice appalti 36/2023 al centro del seminario Ance che si è svolto il 10 dicembre u.s. presso la sede associativa. Un incontro a 360 gradi per esaminare nel dettaglio le principali novità dello schema di Dlgs che contiene le disposizioni integrative e correttive e che ha ridisegnato le regole di funzionamento degli appalti pubblici.

Per maggiori informazioni, visitare il Portale Ance [qui](#)

*** **

Delibera ANAC n. 450 del 9 ottobre 2024

Con la delibera in commento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito che *"prevedere nel bando di gara la verifica dell'anomalia delle offerte con punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica e per quella economica, è ammissibile e compatibile con il nuovo Codice dei contratti"*.

L'Autorità, rispondendo ad una richiesta di parere su un Accordo Quadro Consip, suddiviso in sei lotti, è intervenuta precisando che *"la previsione nel bando di gara dell'attivazione della verifica dell'anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia"*.

Per tale ragione, respingendo la richiesta del ricorrente, l'ANAC ha deliberato che *"l'adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile"*

per l'offerta tecnica ed economica ai fini dell'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità; la mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia delle offerte non risulta viziata da profili di manifesta irragionevolezza; la qualificazione dei servizi oggetto di gara come servizi di natura intellettuale determina, l'insussistenza dell'obbligo per l'operatore economico di indicare, nell'offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza".

Conseguentemente, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere spiegazioni su tali voci di costo nell'ambito del subprocedimento di anomalia dell'offerta.

Per maggiori informazioni, si rimanda al [testo della delibera](#)

*** **

Parere MIT 29 ottobre 2024, n. 2955 – Esecuzione del contratto, Subappalto

Con il parere in commento, il supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in tema di esecuzione del contratto.

In particolare, è stato richiesto come debba essere qualificato un contratto in cui la consorziata esecutrice di lavori abbia fornito mezzi e materiali propri, mentre un terzo subcontraente abbia fornito la manodopera.

La risposta del MIT ha ribadito che tale fattispecie:

- va ricondotta al cottimo, equiparato al subappalto quanto al regime normativo applicabile, definito dal Codice dei Contratti (art. 3, comma 1, lett. ee) dell'Allegato I.1);
- si distingue dal subappalto di manodopera, che ha ad oggetto la sola fornitura di manodopera ed è assoggettato alla disciplina del D.Lgs. 276/2003 (artt. 20 e ss.)

Per maggiori informazioni, si rimanda al [testo del parere](#).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2024, n. 9596

La sentenza riguarda una controversia relativa a un appalto di lavori per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture.

Un consorzio stabile, risultato inizialmente aggiudicatario, è stato escluso dalla gara a causa di violazioni fiscali imputate a una delle sue consorziate esecutrici. Tale esclusione è stata contestata per presunta violazione del diritto al contraddittorio e impossibilità di sostituire la consorziata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva già respinto il ricorso della società consortile, e il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione. In particolare, è stato

ritenuto che le violazioni fiscali commesse prima della presentazione dell'offerta integrino una causa di esclusione obbligatoria. Il consorzio avrebbe dovuto dichiarare tali violazioni in sede di offerta, secondo l'articolo 97 del D.lgs. 36/2023, che consente l'estromissione o sostituzione di una consorziata solo se la causa di esclusione è stata tempestivamente comunicata e gestita.

Il Consiglio ha rigettato anche le doglianze sulla mancata possibilità di sanare le irregolarità fiscali dopo la presentazione dell'offerta, sottolineando che l'istituto del "self-cleaning" (art. 96 Dlgs 36/2023) non si applica alle violazioni fiscali.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 8534

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso proposto da una società avverso una sentenza di primo grado, con la quale il TAR aveva annullato l'aggiudicazione di una procedura di gara, relativa a lavori.

Nel caso di specie, il TAR aveva accolto il ricorso della seconda classificata, affermando che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa poiché la sua attestazione SOA era scaduta ed era stata rinnovata in ritardo, violando il termine di 90 giorni previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (Allegato II.12 - art. 16, comma 5).

L'aggiudicataria ha presentato quindi appello, sostenendo:

- di aver avviato il processo di rinnovo della SOA ben prima della scadenza, anche se la formalizzazione del contratto con la SOA era avvenuta successivamente;
- che fosse sufficiente l'inizio tempestivo della richiesta di rinnovo per evitare la decadenza della SOA.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado,

- ha accolto l'appello dell'impresa aggiudicataria confermando la validità dell'aggiudicazione originaria, ritenendo che i requisiti di partecipazione fossero sostanzialmente rispettati;
- ha annullato le disposizioni adottate dalla Stazione appaltante a seguito della sentenza di primo grado.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

*** **